



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI

Composta da:

Stefano Mogini	Presidente Aggiunto
Maria Acierno	Presidente di Sezione
Milena Falaschi	Presidente di Sezione
Giulia Iofrida	Presidente di Sezione
Enzo Vincenti	Presidente di Sezione
Antonella Pagetta	Consigliere
Giuseppe Tedesco	Consigliere
Paola Vella	Consigliere
Paolo Porreca	Consigliere Relatore

Oggetto:

DISCIPLINARE AVVOCATI Ud.10/03/2026 PU
--

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 19830/2025 R.G. proposto da:

██████████ rappresentato e difeso dall'avvocato ██████████,
domiciliazione telematica legale

-ricorrente-

contro

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Taranto

-intimato-

avverso la sentenza del Consiglio Nazionale Forense di Roma n. 209/2025
depositata il 23/07/2025.



Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/03/2026 dal Consigliere dott. Paolo Porreca.

Udite le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale dott.ssa Paola Filippi, nel senso del rigetto del ricorso.

Udito l'Avvocato [REDACTED] [REDACTED] per delega orale dell'Avvocato [REDACTED].

FATTI DI CAUSA

1. Nel luglio 2024 l'avvocato A.A., su ordinanza del Giudice per le Indagini Preliminari, veniva tratto agli arresti domiciliari con la contestazione di peculato nell'ambito dello svolgimento delle sue funzioni di professionista delegato alle vendite nelle esecuzioni immobiliari.

Il provvedimento veniva comunicato al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Taranto, il cui Presidente invitava l'avvocato A.A. a fornire chiarimenti al Consiglio Distrettuale di Disciplina, come poi avvenuto nel corso del successivo mese di agosto.

Il COA, il 1° agosto 2024, comunicava l'apertura di un procedimento di cancellazione dall'Albo ex art. 17 comma 12, legge n. 247 del 2012, assegnando termine a difesa di 30 giorni, durante il quale l'avvocato A.A. chiedeva di essere sentito.

Il 20 settembre 2024 l'avvocato A.A. era convocato per la seduta consiliare del successivo 26 settembre, e, con p.e.c. del 23 settembre 2024, chiedeva un rinvio, lamentando l'eccessiva brevità del termine per difendersi e la persistenza ostativa della misura cautelare.

Il 26 settembre 2024 il COA deliberava la cancellazione dall'Albo, con provvedimento comunicato il 10 ottobre 2024 e impugnato davanti al Consiglio Nazionale Forense che rigettava il ricorso osservando che:

- nel procedimento di cancellazione dall'Albo, di natura non disciplinare, l'audizione era necessaria pena la nullità della conseguente deliberazione, ma, nel caso, la convocazione a tal fine era avvenuta, sia pur con termine breve, senza che



l'interessato, il quale aveva già rappresentato le sue ragioni per iscritto come da verbale, avesse mai prospettato, nel dedurre la lesione per incongruità del tempo difensivo assegnato, quali sarebbero stati gli ulteriori motivi che avrebbe illustrato oralmente, e senza che avesse dimostrato di aver richiesto al GIP l'autorizzazione a presenziare all'audizione;

- la verbalizzazione dell'apertura del procedimento di cancellazione aveva idoneamente registrato il risultato della deliberazione, rendendo possibile il necessario controllo di legalità inerente al procedimento noto all'interessato, il quale aveva infatti richiesto il differimento dell'audizione fissata al riguardo;
- il divieto di cancellazione dall'Albo in pendenza del connesso procedimento disciplinare, quale inizialmente stabilito dagli artt. 17, comma 16, e 57, legge n. 247 del 2012, era stato dichiarato incostituzionale dalla sentenza n. 70 del 2025 della Consulta;
- il provvedimento di cancellazione era stato motivatamente correlato all'adozione, nei confronti dell'avvocato, della misura d'interdizione dall'esercizio della professione, con cui il Tribunale aveva sostituito quella custodiale dapprima disposta, in ragione di condotte che, seppure estranee all'attività forense, confliggevano con la tutela della corretta immagine pubblica dell'avvocatura;
- non vi era spazio alla prospettata questione di costituzionalità della previsione di tale ipotesi di cancellazione dall'Albo, poiché le suddette misure restrittive e interdittive erano da correlare al conseguente ostacolo all'esercizio pieno e indipendente dell'attività professionale, nonché all'univoca lesione del prestigio dell'Ordine;
- quanto alla dedotta violazione del termine per la notifica della deliberazione di cancellazione, era da escluderne il rilievo, avendo quello natura ordinatoria e non perentoria.



2. Avverso questa decisione ricorre per cassazione l'avvocato A.A. articolando quattro motivi, illustrati da memoria.

Non ha svolto difese il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Taranto.

3. La Procura Generale ha concluso per il rigetto del ricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

4. Con il primo motivo si chiede di sollevare questione di costituzionalità degli artt. 17, comma 9, lettera a), e 17, comma 1, lettera f), legge n. 247 del 2012, per violazione dell'art. 3, Cost., posto che il rilievo così dato, in via amministrativa anziché solo disciplinare, ai fini della cancellazione dall'Albo, a misure interdittive così come restrittive cautelari, disposte discrezionalmente dalla magistratura penale, era come tale foriero di disparità di trattamento e irragionevolmente ostativo al mantenimento di una già acquisita iscrizione all'Albo, non potendo accomunarsi, la fattispecie in questione, alla diversa ipotesi di pena detentiva definitivamente comminata.

5. Con il secondo motivo si prospetta la violazione di legge ai sensi dell'art. 606, primo comma, lettere c) ed e), cod. proc. pen., poiché il CNF avrebbe errato mancando di considerare che il Presidente del COA aveva convocato l'odierno ricorrente per l'audizione con messaggio di posta elettronica certificata di venerdì 20 settembre 2024, delle ore 14.32, per il successivo giovedì 26 settembre 2024, con conseguente impossibilità di approntare idonee difese e inutilità di chiedere al GIP, previo parere del Pubblico Ministero, l'autorizzazione a presenziare, sussistendo tale lesione a prescindere da una retrospettiva dimostrazione delle ulteriori argomentazioni e deduzioni che avrebbero altrimenti potuto utilmente farsi valere.

6. Con il terzo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli art. 17, comma 16, 57, legge n. 247 del 2012, in combinato disposto con l'art. 606, primo comma, lettere b) ed e), cod. proc. pen., poiché il



CNF avrebbe errato mancando di considerare che la sentenza della Corte costituzionale n. 70 del 2025 era stata relativa all'ipotesi di cancellazione volontaria dell'avvocato dall'Albo, basandosi sull'ingiustificata compressione del diritto al lavoro, alle prestazioni previdenziali e assistenziali, e in generale alla libertà negativa, mentre non aveva riguardato la differente fattispecie della cancellazione amministrativa d'ufficio, inevitabilmente lesiva del diritto di difesa esercitabile dall'incolpato nella sede disciplinare parallelamente pendente.

7. Con il quarto motivo si prospetta, ai sensi dell'art. 606, lettera e), cod. proc. pen., la nullità della sentenza del CNF per carenza di motivazione, indicata come composta da argomentazioni meramente autoreferenziali.

8. Quanto al primo motivo, la prospettata questione di costituzionalità deve ritenersi manifestamente infondata.

L'art. 17, comma 1, lettera f), legge n. 247 del 2012, stabilisce che per essere iscritti all'Albo degli avvocati è necessario che il professionista non sia sottoposto «ad esecuzione di pene detentive, di misure cautelari o interdittive».

La *ratio* normativa è evidente: l'applicazione anche provvisoria di misure restrittive della libertà personale così come interdittive, ovvero, quanto a queste ultime, il divieto di esercitare, in tutto o in parte, determinate attività quale proprio l'attività forense, incidendo sulla capacità di agire, per un verso limita l'autonomia e quindi il compiuto e indipendente esercizio del patrocinio difensivo, per altro verso risulta incompatibile con l'immagine pubblica che dev'essere strutturalmente propria dell'avvocatura.

Si tratta di una scelta rientrante nella discrezionalità legislativa che, nella prospettiva teleologica appena evidenziata, può accomunare plurime fattispecie, non necessariamente limitate a quella dell'esecuzione di una pena detentiva definitivamente inflitta che, con le altre enumerate, ha un



minimo comun denominatore logico idoneo a collocarla nel medesimo perimetro segnato dalla finalità normativa individuata.

Il soggetto sottoposto in via cautelare a misure anche interdittive può, naturalmente, esercitare il proprio pieno diritto di difesa in sede penale, come accaduto nella fattispecie in esame, con riflessi sul procedimento di cancellazione amministrativa dall'Albo, così come, in ipotesi, su quello per una nuovamente possibile iscrizione, sempre suscettibile di essere richiesta dal professionista che potrà ottenerla nella valutata ricorrenza dei presupposti normativi.

La cancellazione, in modo parimenti chiaro, diviene necessaria al venir meno del requisito presupposto dall'iscrizione e, dunque, per logica speculare, dal mantenimento della stessa, a tutela d'interessi che, come ricostruito, finiscono per trascendere la dimensione individuale e, in questo senso, si pongono su un piano diverso da quello disciplinare, il quale ultimo, non a caso, a sua volta presuppone quell'iscrizione.

Come in coerenza osservato, utilmente sul punto, dalla Corte costituzionale nella richiamata sentenza n. 70 del 2025 (§ 2.2.), su cui sia per tornare nello scrutinio del terzo motivo, l'iscrizione all'Albo è un atto amministrativo di accertamento costitutivo dello *status* del professionista con efficacia *erga omnes* (Cass., Sezione Terza civile, 02/08/2002, n. 11541; Cass., Sezione Lavoro, 04/04/1987, n. 3296) e assolve una funzione di pubblicità – dando notizia dei nominativi dei soggetti abilitati all'esercizio della professione – e di certificazione del possesso, da parte degli iscritti, dei requisiti di capacità tecnica e di moralità pubblica necessari allo svolgimento dell'attività professionale (Cass., Sez. U., 20/07/1977, n. 3235).

Il provvedimento d'iscrizione si colloca, dunque, «nella categoria delle autorizzazioni ricognitive, nell'ambito di quei procedimenti che si innestano sulla richiesta del soggetto che aspira a un bene e che [...] si concludono con atti denominati ammissioni» (Cass., Sez. U., 24/12/2019,



n. 34439). E in quanto atto di ammissione, l'iscrizione è generalmente revocabile e suscettibile di annullamento d'ufficio.

Ne deriva che, in piena coerenza sistematica, l'art. 17, comma 9, legge n. 247 del 2012, stabilisce che la cancellazione d'ufficio può essere disposta quando venga meno uno dei requisiti richiesti per l'iscrizione.

Non emerge pertanto nessuna irragionevolezza, quale quella invece ipotizzata, anche raffrontando la disciplina dell'iscrizione e della cancellazione dall'Albo.

9. Il terzo motivo, da esaminare con precedenza rispetto ai residui mezzi per ragioni logiche, è infondato.

9.1. La Consulta, nella pronuncia del 2025 appena citata, ha esaminato la disciplina degli artt. 17, comma 16, e 57, legge n. 247 del 2012, a fronte di una concreta fattispecie di cancellazione volontaria dall'Albo forense richiesta da un avvocato sottoposto a procedimento disciplinare.

La disciplina normativa censurata stabiliva il divieto di cancellazione quando fosse in corso un procedimento di disciplina (art. 57, legge n. 247 del 2012), «salvo quanto previsto dall'articolo 58» (art. 17, comma 16, legge n. 247 del 2012), ovvero salvo che quel procedimento si chiudesse *in limine* con un provvedimento di archiviazione.

Pertanto, il medesimo divieto risultava riprodotto nell'art. 13 del regolamento 21 febbraio 2014, n. 2, adottato dal CNF ai sensi dell'art. 50, comma 5, legge n. 247 del 2012, a norma del quale dal giorno dell'invio degli atti al Consiglio Distrettuale di Disciplina, fino alla definizione del procedimento disciplinare, non poteva essere deliberata la cancellazione dell'iscritto dall'Albo, dall'elenco o dal registro.

La Corte delle leggi ricordato che dai lavori preparatori della legge n. 247 del 2012 emergeva che, nel corso dell'*iter* parlamentare, il divieto in questione era stato così formulato: «[n]el caso di cancellazione dall'Albo, d'ufficio o a seguito di richiesta dell'avvocato o del praticante avvocato



sottoposto a procedimento disciplinare, se già ha avuto luogo l'iscrizione dell'interessato nel registro di cui all'articolo 53, comma 1, tale procedimento rimane sospeso e deve essere ripreso qualora l'avvocato o il praticante avvocato sia nuovamente iscritto. Dalla delibera di cancellazione a quella di nuova iscrizione sono sospesi i termini del giudizio ed i termini di prescrizione» (art. 59 della proposta di legge A.C. n. 3900 approvata dal Senato il 23 novembre 2010).

Nella motivazione della sentenza in parola si legge che, quindi, il più rigido contenuto del testo normativo, alla fine approvato, doveva considerarsi indice della «preoccupazione del legislatore di neutralizzare condotte elusive intese ad aggirare, mediante l'istituto della cancellazione volontaria, le esigenze di accertamento della violazione delle regole deontologiche sottostanti alla funzione disciplinare» (§ 2.5).

9.2. Ciò posto, la Corte costituzionale ha osservato che:

- in esplicativa chiave storica, la corrispondente disposizione dell'art. 37, ottavo comma, r.d.l. n. 1578 del 1933, era stata inizialmente letta da questa Corte come espressiva della volontà legislativa d'impedire che il Consiglio dell'Ordine potesse ricorrere, in via di autotutela, alla misura della cancellazione d'ufficio nei confronti di un iscritto il cui comportamento fosse oggetto di accertamento disciplinare in un contesto procedimentale, cioè, nel quale l'incolpato avrebbe potuto disporre di una «maggiore ampiezza di difesa» (Cass., Sez. U., 20/10/1993, n. 10382, in cui peraltro è precisato che ciò non escludeva «che il Consiglio predetto [potesse], in tempo successivo all'iscrizione ed anche al di fuori delle revisioni periodiche dell'Albo, rimuovere l'iscrizione erroneamente disposta in mancanza del requisito della "condotta specchiatissima ed illibata" previsto dall'art. 17 n. 3 del r.d.l. n. 1578 del 1933; conf. Cass., Sez. U., 17/09/2004, n. 18771);



- successivamente era stato precisato che, a ben vedere, non poteva distinguersi l'ipotesi di cancellazione officiosa da quella volontaria (Cass., Sez. U., 15/10/2003, n. 15406, Cass., Sez. U., 16/12/2005, n. 27695);
- due, pertanto, erano le *rationes* normative del divieto, ossia quella di una protezione, così normativamente conformata, dell'esercizio di diritti difensivi dell'incolpato, e, all'opposto, quella antielusiva a fronte delle prerogative dell'Ordine;
- dal che le due eccezioni emerse nella giurisprudenza del CNF (esemplificabile con le sentenze 27/12/2023, n. 335, e 25/03/2023, n. 35): quella delle ipotesi di accertamento della carenza, originaria o sopravvenuta, di un requisito necessario all'iscrizione ovvero di una causa d'incompatibilità, per la sussistenza di un interesse pubblico alla cancellazione prevalente; e l'altra relativa ai casi in cui l'istanza di cancellazione si raccordasse alla tutela di diritti fondamentali di rilievo costituzionale, come quello al lavoro, altrimenti possibile dismettendo l'iscrizione, o alla salute, in tali ipotesi prevalendo l'interesse del singolo rispetto a quelli pubblici e collettivi espressi dall'ente professionale;
- non potendo, però, enuclearsi, dall'univoco tenore letterale del tessuto normativo, nessuna di queste eccezioni, doveva pronunciarsi l'incostituzionalità delle previsioni in esame, per violazione degli art. 2, 3, 4, Cost., rimarcando, nello specifico, l'esigenza di protezione dei valori di libertà di autodeterminazione del professionista, di ottenimento delle prestazioni previdenziali che presuppongono la cancellazione, di libertà d'intraprendere altri lavori incompatibili con l'iscrizione all'Albo;

9.3. Conclude la pronuncia chiarendo che «l'ablazione del precetto all'origine dell'accertato *vulnus* costituzionale determina un vuoto



normativo al quale il legislatore potrà porre rimedio attraverso un congegno», modulabile nella sua non surrogabile discrezionalità purché «meno restrittivo della libertà dell'avvocato» e «comunque, idoneo a garantire la conservazione dell'azione disciplinare almeno per il caso in cui il professionista incolpato, dopo avere ottenuto la cancellazione in pendenza di un procedimento disciplinare, chieda di essere nuovamente iscritto all'Albo» (§ 3.9).

In attesa dell'intervento del legislatore, ad oggi ancora assente, «alla stregua della disciplina che residua alla rimozione dell'art. 57 della stessa legge n. 247 del 2012, la cancellazione dall'Albo non può che comportare l'estinzione del procedimento disciplinare intrapreso», fermo restando che «all'estinzione del procedimento non si correla...il venir meno della pretesa sanzionatoria nascente dal fatto contestato, con la conseguenza che, nel caso in cui il professionista, successivamente alla cancellazione, chieda di essere reiscritto, la stessa azione disciplinare, ove non ancora prescritta, può – e anzi deve – essere nuovamente esercitata dai competenti organi in relazione agli stessi fatti che avevano determinato l'attivazione dell'originario procedimento disciplinare» (stesso § 3.9).

9.4. Così ricostruita la portata della sentenza costituzionale discussa, deve constatarsi che, come osservato dal Pubblico Ministero, le disposizioni contenenti il divieto, al di là della fattispecie sottesa alla pronuncia, sono state integralmente espunte dall'ordinamento, affidandone una rielaborazione, ritenuta dunque necessariamente complessiva, al legislatore, sicché la cancellazione, volontaria oppure officiosa, è possibile pur pendente il procedimento disciplinare.

Non a caso, la dichiarazione d'illegittimità costituzionale è stata estesa, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, all'art. 17, comma 16, della legge n. 247 del 2012, norma, quest'ultima, collocata non, come



l'art. 57, nel titolo dedicato al procedimento disciplinare, bensì in quello dedicato all'Albo, e alla generale disciplina della iscrizione e cancellazione.

D'altro lato, non si palesa conclusivamente concretizzabile una lesione strutturale del diritto di difesa, né nell'autonoma sede amministrativa del procedimento di cancellazione, né nella distinta sede disciplinare, posto, in particolare, che quest'ultimo procedimento nell'ipotesi in parola si estingue, come detto, pur non venendo definitivamente meno la potestà sanzionatoria, salva infatti riespansione, se non maturata la prescrizione, qualora risulti una successiva reinscrizione che legittimi nuovamente l'esercizio di quella prerogativa dell'Ordine.

10. Il secondo e quarto motivo, da esaminare congiuntamente per la stretta connessione, sono infondati.

Premesso che la motivazione della sentenza del CNF, contrariamente a quanto solo assertivamente affermato nella quarta censura, è diffusamente rinvenibile secondo quanto descritto in parte narrativa dei fatti processuali, l'assegnazione del pur breve termine a difesa non può essere ritenuta lesiva del correlato diritto tenuto conto del fatto che il professionista, il quale aveva già depositato note scritte ed era cioè a conoscenza dei fatti sottesi all'ipotesi di cancellazione, poteva chiedere, con la dovuta urgenza, l'autorizzazione al GIP a presenziare, invece omessa per una pretesa "inutilità" apoditticamente assunta.

La nullità insanabile deriva, a mente dell'art. 17, comma 12, secondo periodo, legge n. 247 del 2012, dalla mancata convocazione per l'audizione orale anche se siano state depositate osservazioni scritte (Cass., Sez. U., 07/02/2019, n. 3706, citata dal Pubblico Ministero, pag. 12, cui è conforme Cass., Sez. U., 24/12/2019, n. 34429, pag. 6), ma non dalla violazione di un termine non stabilito né, nel caso, qualificabile come radicalmente fittizio.

Ne deriva quanto anticipato.



11. Quanto al rilievo contenuto nella memoria di parte ricorrente, a mente del quale «la residua misura...a carico del» medesimo, «ovvero la sospensione per un anno dall'esercizio della professione forense, di cui all'ordinanza del GIP del Tribunale di Taranto del 20 febbraio 2025, è definitivamente cessata in data 19 febbraio 202[6] (o al più tardi il 20 febbraio 202[6])», facendo «venir meno il presupposto indicato dal COA di Taranto per giustificare la presunta (ma...contestata) legittimità della delibera impugnata», si osserva (ancora una volta) che la cessazione della causa di cancellazione dall'Albo potrà, in tesi, legittimare una richiesta di reinscrizione, fermo restando il giudizio sulla legittimità della prima.

12. Non avendo il Consiglio dell'Ordine svolto difese in questa sede, non deve provvedersi sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte, a Sezioni Unite, rigetta il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1-*quater* del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell'art. 1-*bis* dello stesso art. 13.

Dispone che, in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi di parte ricorrente riportati nell'ordinanza.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili della Corte Suprema di Cassazione, il giorno 10 marzo 2026.

Il Consigliere Estensore

Paolo Porreca

Il Presidente Aggiunto

Stefano Mogini

